


N. 01067/2016 REG.PROV.COLL.
N. 01353/2015 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1353 del 2015, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

Sezione Provinciale di Pistoia di Federcaccia Toscana, rappresentata e difesa dagli avv. Matteo Anastasio, Alberto Maria Bruni, con domicilio eletto presso Alberto Maria Bruni in Firenze, Via Lamarmora 14;

contro

Provincia di Pistoia in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. Beatrice Cecchi, Rubina Tabani, con domicilio eletto presso Segreteria T.A.R. in Firenze, Via Ricasoli 40;

nei confronti di

Federazione Nazionale Libera Caccia - Sezione Provinciale di Pistoia, Federazione Provinciale Arci Caccia di Pistoia, Ambito Territoriale di Caccia (A.T.C.) Pistoia, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

- del decreto presidenziale n. 209, prot. n. 73988 del 24.6.2015 con cui la Provincia di Pistoia ha disposto la nomina dei componenti del Comitato di Gestione dell'Ambito Territoriale di Caccia Pistoia, in rappresentanza delle associazioni venatorie, ai sensi degli artt. 11 e 11 ter L.R.T. n. 4/1994 e art. 3, comma 1, lett b) D.P.G.R. n. 33/R/2011;

- di tutti gli atti connessi, presupposti e conseguenti del procedimento ivi compresi, in quanto lesivi: la proposta di decreto presidenziale formulata dal Dirigente del Servizio Agricoltura Patrimonio Naturale ed Ittifaunistico della Provincia di Pistoia del 17.6.2015; la relazione istruttoria a firma del Dirigente del Servizio Agricoltura Patrimonio Naturale ed Ittifaunistico della Provincia di Pistoia del 17.06.2015; la nota prot. n. 66706 del 10.6.2015 con cui il Presidente della Provincia di Pistoia ha definito i criteri per la valutazione della rappresentatività espressa dalle organizzazioni e associazioni per la nomina dei componenti del comitato di gestione A TC Pistoia; il decreto presidenziale n. 222 del 3.7.2015 con cui è stata disposta la nomina dei rappresentanti della Provincia nel Comitato di Gestione dell'ATC Pistoia, per quanto occorrer possa ed in ragione del richiamo al decreto n. 209/2015 in esso contenuto; anche a seguito dei motivi aggiunti depositati in data 12 febbraio 2016.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Provincia di Pistoia;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 giugno 2016 il dott. Luigi Viola e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con decreto 24 giugno 2015 n. 209 prot. n. 73988, il Presidente della Provincia di Pistoia nominava i componenti del Comitato di gestione dell'A.T.C. di Pistoia; i tre posti spettanti alle associazioni venatorie di livello nazionale erano attribuiti ai Sigg. Antonio Drovandi (designato dalla Sezione provinciale di Federcaccia), Roberto Niccolai (designato da Arcicaccia) e Nicola Barbarito (designato da Libera Caccia).

In particolare, ai fini della nomina dei tre componenti spettanti alle associazioni venatorie di livello nazionale, il Presidente della Provincia di Pistoia seguiva un criterio che, sulla base di quanto sostanzialmente concordato in sede regionale (si veda, al proposito, l'espresso riferimento a quanto concordato nella riunione del 23 marzo 2013, alla presenza dell'Assessore regionale competente), guardava alla <<rappresentatività numerica a livello locale>>, ma con il temperamento <<del principio di partecipazione pluralistica in modo da assicurare la massima partecipazione delle categorie interessate alla gestione dell'ambito territoriale>>; ne conseguiva

L'attribuzione di <<un rappresentante a ciascuna delle tre associazioni che hanno espresso candidature>>, pur in presenza di una <<rappresentatività numerica a livello locale>> (si veda, al proposito, la relazione istruttoria del Servizio Agricoltura, Patrimonio Naturale ed Ittiofaunistico allegata al decreto impugnato) matematicamente caratterizzata dall'attribuzione a Federcaccia Toscana di 2,5240 rappresentanti ed alle due altre associazioni dei residui 0,2656 (per Libera Caccia) e 0,2104 (per Arcicaccia).

Il decreto della Provincia di Pistoia era impugnato, unitamente agli atti presupposti e conseguenti, dalla Sezione provinciale di Pistoia di Federcaccia Toscana che lo riteneva illegittimo nella parte in cui non le attribuiva tutti i tre i posti spettanti alle associazioni venatorie di livello nazionale; a base dell'impugnazione erano poste censure di 1) violazione e falsa applicazione art. 3 l.r. 88 del 2014, artt. 11 e 11-ter l.r. 3 del 1994, art. 3 d.P.G.R. 33/R/2011, eccesso di potere per assoluta carenza dei presupposti, illogicità e contraddittorietà manifeste, difetto assoluto di motivazione e sviamento; 2) violazione e falsa applicazione art. 3 l.r. 88 del 2014, artt. 11 e 11-ter l.r. 3 del 1994, art. 3 d.P.G.R. 33/R/2011, eccesso di potere per assoluta carenza dei presupposti, illogicità e contraddittorietà manifeste, difetto assoluto di motivazione e sviamento.

Con motivi aggiunti regolarmente notificati e depositati in data 12 febbraio 2016, la ricorrente articolava altresì ulteriore censura di violazione e falsa applicazione artt. 11 e 11-ter l.r. 3 del 1994 come

modificati dalla l.r. 88 del 2014, eccesso di potere per assoluta carenza dei presupposti, illogicità e contraddittorietà manifeste, difetto assoluto di motivazione e violazione del giusto procedimento. Si costituiva in giudizio la Provincia di Pistoia, controdeducendo sul merito del ricorso e formulando eccezione preliminare di inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione all'impugnazione in capo alla Sezione Provinciale della Federcaccia Toscana, alla luce delle previsioni statutarie.

L'infondatezza meritale del ricorso rende sostanzialmente inutile l'esame dell'eccezione d'inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione all'impugnazione in capo alla Sezione Provinciale della Federcaccia Toscana sollevata dalla difesa della Provincia di Pistoia, comunque infondata alla luce delle previsioni statutarie di Federcaccia Toscana (in particolare dell'art. 18, 2° comma dello Statuto che attribuisce ai Presidenti delle Sezioni Provinciali la rappresentanza esterna delle articolazioni a livello provinciale dell'associazione) e della sostanziale irrilevanza della sentenza 22 aprile 2013 n. 676 della Sezione (che riguarda, in realtà, lo statuto di altra associazione che, nel presente ricorso, assume il ruolo di controinteressata).

Venendo all'esame del merito del ricorso, deve poi rilevarsi come abbia ben poco a che fare con il contenzioso che ci occupa la problematica (affrontata dalla Sezione con le sentenze 22 aprile 2013 n. 676, 680 e 897) delle modalità di calcolo (a livello nazionale o

locale) del requisito della cd. rappresentatività delle associazioni venatorie; nella vicenda che ci occupa risulta, infatti, del tutto indubbio, come la rappresentatività sia stata considerata a livello locale (come prospettato dalle sentenze della Sezione sopra citate e da Cons. Stato, sez. V, 14 aprile 2015, n. 1870, anche se relativa ad associazioni rappresentative di diversa natura).

La lesione degli interessi della ricorrente non è stata pertanto determinata dall'errato calcolo (a livello nazionale piuttosto che locale) della rappresentatività delle associazioni venatorie, ma dal temperamento del criterio della <<rappresentatività numerica a livello locale>> (che avrebbe portato all'attribuzione di tutti e tre i rappresentanti all'associazione ricorrente che raggiunge la cifra matematica di 2,5240 rappresentanti in luogo dello 0,2656 attribuibile a Libera Caccia e dello 0,2104 ad Arcicaccia) con il <<principio di partecipazione pluralistica in modo da assicurare la massima partecipazione delle categorie interessate alla gestione dell'ambito territoriale>>.

A questo proposito, la giurisprudenza del T.A.R. Toscana ha seguito un percorso ricostruttivo che, in ipotesi di norme che operino un riferimento generico al principio di rappresentatività, non caratterizzato da una più precisa qualificazione in termini di <<maggiore rappresentatività>>, considera legittimo il temperamento del principio di rappresentatività con il principio di partecipazione pluralistica: <<tale normativa, come di frequente

succede in casi analoghi, non indica alcun criterio per determinare la “rappresentatività” delle associazioni; anzi in questo caso non compare per le associazioni venatorie nemmeno la specificazione della “maggiore” rappresentatività in altri casi richiesta (nel comitato de quo essa è prevista per le organizzazioni professionali agricole).

In quei casi la giurisprudenza amministrativa si è data carico di integrare il criterio della maggiore rappresentatività con il criterio pluralistico, che sarebbe “codificato dal nostro ordinamento” (Cons. di Stato, VI, n. 1486 del 1997) e che implica che “in caso di più seggi disponibili l’assegnazione degli stessi a una sola organizzazione è possibile solo ove questa dimostri di possedere una consistenza e un grado di rappresentatività almeno doppi di quella meno rappresentativa”; ma, si ripete, tale precisazione è stata fatta per un caso in cui era richiesta la “maggiore” rappresentatività e non soltanto una (qualunque) rappresentatività come nell’ipotesi ora sottoposta all’esame del Collegio. Altra giurisprudenza (Cons. di Stato, VI, n. 1070 del 1977) ha chiarito che è legittima l’assegnazione di un seggio a un’associazione minoritaria che sia dotata di una “certa rappresentatività” della categoria, essendosi addirittura affermato che, una volta accertata l’esistenza di una obiettiva consistenza dell’associazione minoritaria dell’associazione medesima di designare un proprio rappresentante...anche se ciò comporti, nei rapporti fra le varie associazioni, una deroga al principio della potenziale proporzionalità” (Cons. di Stato, VI, n. 159 del 1993),

poiché “la misura della rappresentatività e l’intensità del grado di espressività degli interessi non sono da assumere in funzione del solo dato quantitativo, ma anche in base alla specialità, qualità e rilevanza degli interessi collettivi espressi” (Cons. di Stato, VI, n. 846 del 1989).

E’ richiesto ovviamente che la P.A., nel procedere a siffatte nomine sulla base delle designazioni ricevute, debba congruamente motivare le proprie scelte alla stregua degli indici di valutazione concretamente reperiti con adeguato procedimento istruttorio (Cons. di Stato, VI, n. 462 del 1995).

In un’analogia controversia, questo T.A.R. (sez. I, n. 428 del 1998) ha affermato che le norme del regolamento regionale n. 3/96 non impongono “la nomina dei rappresentanti delle associazioni venatorie secondo un criterio meramente proporzionale rapportato alla rilevanza numerica degli iscritti e territoriale” delle associazioni medesime e ha privilegiato il “criterio di scelta fondato sul principio, di rilievo costituzionale, del pluralismo partecipativo, che si traduce nella necessità di pervenire alla nomina in seno ai Comitati dei designati delle associazioni...secondo l’ordine di importanza rappresentativa di ciascuna e con riguardo all’organizzazione e alla presenza sul territorio...delle medesime, fino a concorrenza dei posti disponibili”>> (T.A.R. Toscana, sez. III, 4 dicembre 2002, n. 2875; per ulteriori riferimenti al principio pluralistico, si vedano le già citate sentenze 22 aprile 2013 n. 676, 680 e 897 della Sezione).

Del resto, l'orientamento del T.A.R. Toscana appare sostanzialmente in linea con l'orientamento assunto dal Consiglio di Stato in data precedente (si vedano, al proposito, le sentenze citate da T.A.R. Toscana, sez. III, 4 dicembre 2002, n. 2875) e successiva (si veda, al proposito, Cons. Stato, sez. VI, 16 aprile 2012, n. 2136) alla decisione toscana; in particolare, Cons. Stato, sez. VI, 16 aprile 2012, n. 2136 ha rilevato, in fattispecie molto simile a quella in decisione, la sostanziale impossibilità di attribuire tutti e tre i posti a disposizione all'associazione maggiormente rappresentativa (<<seguendo questo ragionamento si potrebbe, infatti, arrivare alla nomina di tre rappresentanti di una stessa associazione venatoria, ipotesi questa che non solo contrasterebbe con quanto disposto dall'art. 21, comma 5, L.R. n. 50 del 1993 ma anche con il disposto della legge n. 157 del 1992>>), dovendo darsi applicazione ad un principio di <<partecipazione pluralistica alla gestione del mondo venatorio (che) rappresenta un principio ormai acquisito della legislazione in materia, nel presupposto che un'ampia partecipazione dei rappresentanti delle associazioni venatorie maggiormente rappresentative negli organi direttivi delle associazioni può garantire un più ampio ed approfondito esame degli interessi di categoria>>, con consequenziale attribuzione di un rappresentante a ciascuna delle associazioni presenti sul territorio (Cons. Stato, sez. VI, 16 aprile 2012, n. 2136).

Anche con riferimento alla fattispecie che oggi ci occupa, la

legislazione regionale (art. 11-ter della l.r. 12 gennaio 1994, n. 3; art. 3, 1° comma lett. b) del d.P.G.R. 26 luglio 2011, n. 33/R) prevede, con riferimento ai rappresentanti delle associazioni venatorie riconosciute a livello nazionale e differentemente da quanto previsto con riferimento ai rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole (ove è presente un riferimento alla maggiore rappresentatività), un generico riferimento al principio di rappresentatività che deve essere temperato con il correttivo individuato da T.A.R. Toscana, sez. III, 4 dicembre 2002, n. 2875 e Cons. Stato, sez. VI, 16 aprile 2012, n. 2136, come in effetti è avvenuto con il provvedimento impugnato con il ricorso.

Manifestamente infondati appaiono poi i motivi aggiunti depositati in data 12 febbraio 2016, alla luce della previsione di cui all'art. 11, ult. comma dello statuto dell'Associazione nazionale Libera Caccia che attribuisce al Presidente provinciale (come in effetti avvenuto) il compito di designare <<i vari rappresentanti dell'associazione nell'ambito del territorio di loro competenza>>.

Il ricorso e i motivi aggiunti depositati in data 12 febbraio 2016 devono pertanto essere respinti; la particolare complessità delle questioni poste a base del ricorso permette di procedere alla compensazione delle spese di giudizio tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in

epigrafe proposto e sui motivi aggiunti depositati in data 12 febbraio 2016, li respinge, come da motivazione.

Compensa le spese di giudizio tra le parti.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 15 giugno 2016 con l'intervento dei magistrati:

Saverio Romano, Presidente

Luigi Viola, Consigliere, Estensore

Alessandro Cacciari, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 24/06/2016

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)